REGOLAMENTO ESAMI FINALI II ANNO

1. Vengono ammessi all’esame finale i corsisti iscritti al secondo anno del corso i quali abbiano totalizzato un numero di assenze che non comporti l’esclusione dalla scuola ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. m. 21 dicembre 1999, n. 537 e che abbiano sostenuto almeno 8 del totale delle prove scritte in aula effettuate nel corso dell’anno).

2. Il giudizio finale si basa sul voto riportato nella prova scritta finale e sulla valutazione delle prove scritte effettuate nel corso dell’anno.

3. Viene escluso dalla prova il candidato che venga trovato in possesso di codici commentati o annotati. Il candidato è autorizzato a portare e consultare i testi di leggi. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni dell’art. 13 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.

4. Le prove scritte realizzate in aula nel corso del secondo anno per ciascuna disciplina sono valutate dal tutor-correttore scelto dal Consiglio direttivo, su indicazione del Coordinatore del corso, mediante un voto espresso in settantesimi.

5. Il potere di esclusione del candidato dalla prova in itinere al pari dell’annullamento della prova sarà esercitato dal tutor-correttore. L’esclusione o l’annullamento dovranno essere sinteticamente motivati in calce all’elaborato. Il compito annullato viene valutato ai fini del raggiungimento del totale delle prove scritte in aula e, ai fini della media, allo stesso viene attribuito il punteggio di 0/70.

6. Il calcolo della media per le prove scritte svolte durante l’anno viene compiuta in base al numero complessivo dei compiti svolti per tutte le materie per cui sia previsto un elaborato in classe.

7. La valutazione della prova scritta finale viene espressa dalla Commissione con un voto in settantesimi.

8. Se la valutazione finale è insufficiente, ma non gravemente, e cioè espressa da un voto compreso tra 35 e 41, la Commissione tiene conto del voto riportato dal candidato nelle prove scritte svolte nel corso dell’anno, attribuendo al candidato un voto di sufficienza (42), qualora la media tra il voto riportato nella prova scritta dell’esame finale ed la media dei voti riportati dal candidato nelle prove scritte svolte nel corso dell’anno, sia uguale o superiore a 42 (quarantadue) .

9. Se la valutazione finale è inferiore a 35, non si tiene alcun conto del voto riportato dal candidato nelle prove scritte svolte nel corso dell’anno”.

FUORI REGOLAMENTO

La riconsegna ai corsisti degli elaborati svolti in occasione delle prove in itinere avviene solo dopo l’esito dell’esame di diploma.